

Codice A1811B

D.D. 30 dicembre 2021, n. 3956

Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 120/2020, approvazione del progetto definitivo di cui al redigendo Accordo di Programma tra Regione Piemonte, Comune di Novara e RFI S.p.A., con la partecipazione della Società Vailog Srl, per la realizzazione di una nuova fermata ferroviaria al km 4+613 - km 4+362 della Linea Ferroviaria Novara-Biella e la contestuale sistemazione della viabilità di accesso..



ATTO DD 3956/A1811B/2021

DEL 30/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 120/2020, approvazione del progetto definitivo di cui al redigendo Accordo di Programma tra Regione Piemonte, Comune di Novara e RFI S.p.A., con la partecipazione della Società Vailog Srl, per la realizzazione di una nuova fermata ferroviaria al km 4+613 – km 4+362 della Linea Ferroviaria Novara-Biella e la contestuale sistemazione della viabilità di accesso al comparto di riferimento.

Premesso che:

in Comune di Novara è in fase di realizzazione il nuovo polo logistico di Agognate in coerenza con le previsioni dell'Ambito T12 del PRG Vigente approvato con DCC N. 82 del 27.12.2020 e s.m.i, la Società Vailog Srl, in qualità di soggetto proponente, ha avanzato al comune di Novara e a Rete Ferroviaria Italiana SpA la proposta di realizzazione, a totali cura e spesa di Vailog Srl, di una nuova fermata ferroviaria al Km 4+613 – Km 4+362 della Linea Novara – Biella e della relativa viabilità pubblica di accesso;

RFI, valutati positivamente gli impatti derivanti dalla realizzazione della nuova fermata, ha richiesto alla Regione Piemonte l'attivazione delle procedure finalizzate alla sottoscrizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del Dlgs n. 267/2000;

il Presidente della Regione Piemonte, valutate positivamente le opere proposte, con nota prot. n. 23354/A1000A/GPG-PRE del 04.05.2021, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/2000, ha delegato a rappresentare la Regione Piemonte il Vice Direttore della Direzione scrivente, in qualità di Responsabile dell'Accordo in oggetto;

il Vicedirettore con DD n. 1186 del 07.05.2021 ha individuato nel Dirigente del Settore

Investimenti, Trasporti e Infrastrutture il Responsabile del Procedimento;

il Responsabile del Procedimento ha convocato con PEC prot. n. 22075 del 10.05.2021 in data 11.05.2021 la prima riunione della Conferenza tra gli Enti sottoscrittori, nel corso della quale è stata predisposta la bozza dell'Accordo di Programma in oggetto ed è stato concordato che la valutazione e l'approvazione del Progetto Definitivo delle opere oggetto dell'Accordo verrà conseguita a seguito di indizione, da parte della Regione Piemonte, di una Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche, nell'ambito della quale dovranno essere ottenuti tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati;

con nota prot. n. RFI-AD.DST.II\A001\P\2021\0000439 del 04.06.2021, acquisita agli atti con prot. n. 26410 del 04.06.2021, RFI, facendo seguito a quanto concordato dalla Conferenza, ha trasmesso il progetto in formato digitale, richiedendo l'attivazione della CdS per l'approvazione dello stesso;

con nota prot. n. 27708 del 14.06.2021, il Responsabile del Procedimento ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 comma 2 e dell'art. 14 bis della L. n. 241/90 e dell'art. 13 della L. n. 120/2020, con scadenza dei termini al 06.09.2021, richiedendo ai seguenti enti, entro il termine perentorio di 60 giorni e pertanto entro il 06.08.2021, le determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza:

- Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili
- Soprintendenza Novara
- Provincia di Novara, Servizi Tecnici e Viabilità
- Comune di Novara, Settore Urbanistica
- A1600A - Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
- A1607B – Settore Regionale Copianificazione Urbanistica Area Nord-Est
- A1610B - Settore Regionale Territorio e Paesaggio
- A19000 - Direzione Competitività del Sistema Regionale
- A1906A – Settore Regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere
- A1700A - Direzione Agricoltura
- A1709C - Settore Regionale Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca
- A1819B – Settore Regionale Geologico
- A1817B – Settore Regionale Tecnico regionale – Novara e Verbania
- ARPA PIEMONTE dipartimento NordEst
- A.I.E.S. - Consorzio di Irrigazione e Bonifica Est Sesia
- SATAP - Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A.
- ANAS - Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali

con la medesima nota è stato altresì richiesto che le determinazioni fossero formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e che indicassero, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, specificando che la mancata comunicazione delle determinazioni di cui sopra entro il termine perentorio previsto, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, sarebbero equivalenti ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi di disposizioni del diritto dell'UE che richiedono l'adozione dei provvedimenti espressi; in particolare, nel caso in cui l'intervento risulti difforme dagli strumenti urbanistici;

con nota acquisita agli atti in data 19.07.2021 con prot. n. 33768, il Comune di Novara, a seguito di istruttoria preliminare congiunta con gli uffici tecnici regionali competenti in materia, verificate le caratteristiche del progetto inserite nel Documento Tecnico Preliminare, con riferimento alla realizzazione di un tracciato stradale di collegamento di lunghezza pari a 811 mt, con larghezza di 8,50 mt e di categoria F2 - Strada locale extraurbana, rilevato che in base a tali caratteristiche il

progetto risulta riconducibile alla tipologia di opere di competenza comunale, di cui all'All. B3 p. 4 della L.R. 40/98 "Strade extraurbane principali o secondarie comunali", ha comunicato che l'opera stradale prevista in variante deve essere sottoposta alla procedura di verifica di V.I.A., che può svolgersi convenientemente nell'ambito della procedura di verifica di VAS, essendoci una stretta coincidenza tra l'oggetto della pianificazione e l'oggetto della progettazione;

alla luce di quanto sopra esposto, al fine di consentire l'espletamento delle procedure di cui sopra il Responsabile del Procedimento, con PEC prot. n. 35227 del 27.07.2021, ha disposto la sospensione del procedimento, richiedendo al proponente la trasmissione al Comune di Novara di istanza formale di procedura integrata VIA-VAS, unitamente agli elaborati ambientali consistenti nel "Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS," e nello "Studio Preliminare Ambientale";

in data 06.12.2021 è stata acquisita agli atti, con prot. n. 58071 la nota di trasmissione del Comune di Novara del provvedimento con prot. n. 0113241/2021 del 06.12.2021, assunto dal medesimo Comune a conclusione delle procedure di cui sopra, che ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si intende interamente acquisito, con cui il progetto è stato escluso dalle rispettive fasi di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni vincolanti;

con PEC prot. n. 58413 del 07.12.2021, il Responsabile del Procedimento ha comunicato a tutti gli Enti coinvolti il riavvio del procedimento in oggetto, stabilendo nel 17.12.2021 la nuova scadenza prevista per la presentazione delle determinazioni/pareri di competenza, qualora non già agli atti dell'amministrazione, e fissando la conseguente scadenza dei termini per la chiusura del procedimento nel 07.01.2022.

Dato atto che:

con nota MIC/MIC_SABAP-NO/10/11/2021/0014801-P, acquisita agli atti con prot. n. 53241 del 11.11.2021, il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola e Vercelli, considerato che l'area di intervento non risulta sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., considerato che l'area è interessata dalla presenza del Canale Cavour, riconosciuto quale bene culturale ai sensi degli articoli 10-12 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., il cui progetto risulta subordinato a preventiva autorizzazione della medesima Soprintendenza ai sensi del comma 4 dell'art. 21 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., esaminata la documentazione progettuale, considerato che l'intervento prevede la realizzazione di un ponte con medesime caratteristiche costruttive e materiche dell'attiguo ponte realizzato per la connessione tra il Casello autostradale Novara Ovest e l'Ambito T12, autorizzato dalla medesima Soprintendenza con nota prot. n. 3365 del 18/03/2020, considerato che risultano inoltre previsti interventi di ripristino e consolidamento delle sponde del canale, considerate le caratteristiche delle aree e del contesto paesaggistico interessati, e valutato l'intervento nel suo complesso compatibile con i valori tutelati per gli aspetti di propria competenza, ha rilasciato l'autorizzazione ai sensi degli artt. 21-22 per l'esecuzione delle opere vincolandola alle seguenti condizioni:

1. Siano sottoposti a preventivo parere della medesima Soprintendenza i dettagli esecutivi degli interventi da eseguirsi sulle sponde del canale.
2. Le scogliere previste vengano realizzate impiegando materiale locale con pezzatura, cromia e posa in opera tale da conferire l'aspetto delle murature a secco tradizionali; in caso si utilizzino massi di cava, questi siano di dimensione medio-piccola, posati con il lato a vista privo delle rigature da taglio; eventuali giunti in cemento siano arretrati e le cavità tra i blocchi vengano riempite con terreno e materiale vegetale al fine di favorirne il rinverdimento; dovrà inoltre essere valutata la possibilità di mascherare i tratti di sponde in c.a. a vista con rivestimento

lapideo al fine di un migliore inserimento.

3. Al termine dei lavori sia ripristinato lo stato dei luoghi, comprese le aree di cantiere.
4. Dovrà essere posta particolare attenzione alla progettazione delle aree per la mitigazione dei possibili impatti paesaggistici provocati dagli interventi sui luoghi circostanti.
5. Sia dato puntuale adempimento alle operazioni di compensazione e mitigazione previste.
6. Sia data comunicazione alla medesima Soprintendenza dell'inizio dei lavori e di ogni circostanza imprevista che dovesse insorgere durante l'esecuzione delle opere, per gli eventuali sopralluoghi.
7. A lavori ultimati siano trasmesse alla medesima Soprintendenza la relazione e la documentazione fotografica di quanto eseguito.

Con riferimento alla Tutela archeologica, con la medesima nota ha altresì comunicato che, verificato che sulla scorta dei dati contenuti nel progetto, le operazioni di scavo si svolgeranno in contesti già oggetto di indagine in anni recenti (a titolo esemplificativo la costruzione della linea AV Torino-Milano) e considerato di conseguenza che i dati d'archivio e bibliografici disponibili, pur attestando una presenza diffusa nel territorio di evidenze archeologiche riconducibili alla frequentazione della zona nelle epoche antiche, non indicano ritrovamenti nel contesto specifico di riferimento, la valutazione di rischio relativo rispetto alle opere in progetto risulta di grado "basso", richiedendo tuttavia il rispetto della seguente prescrizione vincolante:

8. Qualora nel corso della realizzazione delle opere in progetto si verificassero rinvenimenti fortuiti di reperti, strutture e stratigrafie di interesse archeologico, ai sensi della normativa vigente in materia (artt. 90, 169 e 175 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, art. 733 del Codice Penale) è fatto obbligo di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la medesima Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, provvedendo alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

A tal proposito ha infine ricordato che l'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nell'area oggetto d'intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

con nota acquisita agli atti con prot. n. 29418 del 23.06.2021, la Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere non ha evidenziato criticità sul progetto, richiedendo tuttavia il rispetto della presente prescrizione:

9. Prima dell'inizio dei lavori il Proponente dovrà comunicare al medesimo Settore regionale il quantitativo di inerti necessario alla realizzazione degli interventi ed i siti di cava attivi individuati per l'approvvigionamento.

con nota acquisita agli atti con prot. n. 32792 del 14.07.2021, la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico regionale – Novara e Verbania, esaminata la documentazione progettuale, con riferimento alla sola realizzazione del ponte a scavalco del canale Cavour, premesso che il parere redatto è di supporto all'Associazione Irrigazione Est Sesia (AIES), gestore del canale demaniale in oggetto, ai sensi dell'art. 136 del R.D. 8 maggio 1904 n.368 e premesso che sia il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17/01/2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni" sia le istruzioni per la loro applicazione, formulate con Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti n.7/C.S.LL.PP. Del 21/01/2019, richiedono, nell'ambito delle valutazioni di compatibilità idraulica (paragrafo 5.1.2.3) di un ponte che interessa un corso d'acqua naturale o artificiale, che venga redatta una relazione idrologica e definita una piena di progetto caratterizzata da un tempo di ritorno T_r pari a 200 anni; considerato che si evince la non applicabilità dei disposti normativi sopra riportati al caso in questione, in quanto trattasi di canale irriguo con portata regolata, privo di bacino imbrifero e pertanto non caratterizzato da una piena di progetto associata ad un tempo di ritorno e considerato che nello specifico per quanto attiene il franco idraulico,

premessa la non obbligatorietà del rispetto del valore minimo pari a 1,50 m, sono state verificate le condizioni di deflusso, sia in termini di trasporto solido di fondo sia sul trasporto di materiale galleggiante, in relazione a possibili ostruzioni della luce del ponte che hanno comportato l'adozione di un franco minimo di 1,00 m. Alla luce di quanto sopra premesso e considerato il Settore Tecnico regionale – Novara e Verbania ha comunicato di ritenere la realizzazione del ponte a scavalco del canale Cavour ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, ha espresso parere favorevole, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

10. le opere dovranno essere realizzate nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei relativi disegni prodotti e nessuna variazione potrà essere introdotta senza il preventivo assenso da parte del medesimo Settore;
11. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il proponente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
12. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
13. il proponente dovrà comunicare, via PEC al medesimo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.
14. Ad avvenuta ultimazione il proponente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto presentato ed in ottemperanza alle condizioni impartite;
15. Il proponente, sempre previo assenso del medesimo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle della tratta interessata dall'intervento, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

con la medesima nota ha altresì precisato che il parere si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) fatta salva la facoltà di ordinare, a cura e spese del proponente, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca del proprio parere nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato; infine, con la medesima nota ha precisato che il parere è accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio dello Stato e salvo i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del proponente, e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato in conseguenza della presente parere;

con PEC prot. n. 0002562 del 19.07.2021, acquisita agli atti con prot. n. 33882 del 20.07.2021, il Consorzio di Irrigazione e Bonifica Est Sesia, preso atto del suddetto parere del Settore Tecnico regionale – Novara e Verbania, ha espresso per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, parere favorevole alle opere di attraversamento del Canale Cavour e del cavo Dassi, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

16. La realizzazione del ponte sul Canale Cavour non dovrà interrompere la continuità delle strade alzaie lungo il Canale, utilizzate dal personale del medesimo Consorzio per la sorveglianza e la manutenzione dell'infrastruttura irrigua, che pertanto dovrà avere in ogni momento libero accesso alla proprietà.
17. Il Proponente dovrà assumersi ogni responsabilità per qualsiasi danno occorra al Canale Cavour, alle sue sponde e ai manufatti idraulici ad esso afferenti durante o a seguito della

realizzazione del ponte e dovrà impegnarsi a ripristinare a propria cura e spese qualsiasi danno arrecato al Canale Cavour, previo tempestivo avviso alla competente Soprintendenza e richiesta ed ottenimento delle necessarie autorizzazioni presso gli enti preposti alla tutela e al controllo idraulico dell'infrastruttura.

18. Il ponte di attraversamento del cavo Dassi in progetto dovrà essere realizzato con le medesime modalità con le quali sono stati realizzati gli altri attraversamenti previsti dal progetto generale delle opere.

con nota acquisita agli atti con prot. n. 33768 del 19.07.2021, la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Geologico, preso atto che dal punto di vista della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del vigente PRGC, la nuova stazione ferroviaria si colloca in classe IIC "aree caratterizzate da innalzamenti del livello di falda freatica fino a profondità inferiori a 3 m dal piano campagna", con pericolosità moderata, superabile attraverso l'adozione di accorgimenti tecnici a livello di singolo lotto esecutivo, e limitazioni nella realizzazione di locali interrati, che la viabilità di collegamento tra l'area della nuova stazione e la viabilità esistente interessa le fasce di rispetto del Canale Cavour e del reticolo artificiale (irriguo) presente nell'area che ricadono, con ampiezze differenti, in classe IIIA1, che l'area risulta esterna alla perimetrazione delle fasce fluviali del PAI, che l'area ricade all'esterno degli scenari di rischio da alluvione contenuti nella cartografia del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, esaminate la Relazione geologica, geotecnica e sismica predisposta per la nuova fermata ferroviaria di Agognate e quella redatta per la viabilità di connessione, e preso altresì atto che sono state esaminate in modo approfondito le problematiche di natura geologica, idraulica e sismica che caratterizzano l'area oggetto dell'intervento, ha comunicato che non si hanno osservazioni da evidenziare, ritenendo, pertanto, fattibile l'intervento proposto nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle sopra citate relazioni geologiche;

con PEC prot. n. U.0454981 del 19.07.2021, acquisita agli atti con prot. n. 33604 del 19.07.2021, ANAS - Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, sentita la competente Area Gestione Rete, in ragione del recente trasferimento alla Rete Stradale di Interesse Nazionale di parte della viabilità di che trattasi (ex SP 299 / N.S.A. 701), ha espresso parere di massima positivo, fermo restando il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni:

19. Per la parte interferente con la Strada Statale (accesso/innesto), l'effettuazione dei lavori è subordinata al rilascio, da parte di Anas, di un apposito provvedimento autorizzativo (Titolo II Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/1992) comprendente l'insieme dei dettagli tecnici indispensabili ad assicurare l'ottimale soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della circolazione e tutela dell'infrastruttura viaria.
20. Il provvedimento di cui al punto precedente dovrà essere richiesto, dal soggetto effettivamente responsabile della strada cui si riferisce il realizzando innesto, allegando i documenti tecnico-progettuali ed amministrativi di rito (cfr. www.stradeanas.it > Servizi > Licenze e Concessioni > modulistica). Saranno previste, a carico del richiedente, la corresponsione di spese di istruttoria e sopralluogo (art. 405 comma 2 D.P.R. 495/1992 Reg. Esec. Cod. Strada) e la richiesta di deposito cauzionale/polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dei lavori (art. 27 comma 9 Cod. Strada) nella misura stabilita dai tecnici Anas.
21. Qualora necessaria, per l'inizio lavori e relativo cantiere stradale, dovrà essere prevista l'emissione di apposita Ordinanza di Traffico da parte dei competenti uffici Anas.

con PEC prot. n. A4-5978U, acquisita agli atti con prot. n. 36075 del 02.08.2021, SATAP - Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A. esaminati gli elaborati progettuali e ritenuto di doversi esprimere esclusivamente in merito allo "Stralcio A Seconda Connessione", prendendo a riferimento le diciture espresse nella relazione tecnica generale, la Concessionaria autostradale ha

espresso parere positivo condizionato alle seguente prescrizione:

22. Con riferimento al tratto CD con realizzazione di una nuova viabilità che sottopassa il viadotto dell'infrastruttura autostradale nella progettazione esecutiva dovrà essere data evidenza tecnica progettuale del rispetto del franco altimetrico di almeno 5 m fra il piano stradale di progetto e le strutture che costituiscono l'attuale viadotto autostradale, dovrà inoltre essere prodotto un elaborato grafico che consenta di apprezzare la distanza relativa fra i dispositivi di sicurezza laterali e le pile di sostegno del viadotto autostradale, che dovrà risultare conforme alle caratteristiche prestazionali delle barriere che verranno utilizzate; poiché tale interferenza richiede il sottoattraversamento di un'infrastruttura autostradale, risulta indispensabile provvedere, prima di qualsiasi realizzazione, a disciplinare con apposita convenzione l'attraversamento.

Con riferimento al tratto EF, il quale si configura come un intervento di potenziamento di una viabilità esistente posta in fregio alla infrastruttura di pertinenza autostradale, tale viabilità è già stata oggetto di specifica richiesta da parte del proponente, al fine di realizzare una viabilità di accesso per le aree di cantiere e a tal fine la Concessionaria ha comunicato che con nota prot. 4610/U del 11/06/2021 ha già concesso al proponente il proprio nulla osta di competenza alla sistemazione richiesta. Con la medesima nota, nell'ipotesi di definitivo adeguamento della viabilità al fine di realizzare un nuovo accesso alla nuova area logistica, la Concessionaria ha inoltre espresso il proprio parere condizionato alle seguenti prescrizioni:

23. Dovrà venire effettuato un totale ripristino delle recinzioni autostradali interferite dalle attività di cantiere secondo le tipologie in uso alla Concessionaria;

24. Dovranno venire rispettati i limiti di proprietà senza alcuna occupazione delle aree gestite dalla Concessionaria;

25. Dovrà venire ripristinato il sistema di gestione delle acque di piattaforma e qualora si debba individuare un sistema di smaltimento congiunto fra la bretella autostradale e la viabilità in realizzazione, questo dovrà venire totalmente gestito a cura, spese e responsabilità del proponente.

26. Dovrà venire fornita evidenza dell'assenza di fenomeni di abbagliamento reciproci da parte degli utenti che percorrono le due viabilità affiancate;

27. Dovrà venire predisposto un impianto di illuminazione stradale che non arrechi nessun disturbo al transito dell'utenza proveniente dal casello autostradale.

Valutato tutto quanto emerso nel corso dell'istruttoria svolta, alla luce dei pareri e contributi tecnici comunque denominati pervenuti e in considerazione del fatto che il progetto sottoposto a questa fase di approvazione presenta un buon grado di dettaglio e risulta compatibile con gli obiettivi strategici di implementazione del servizio di trasporto pubblico offerto nella Regione Piemonte;

Tutto quanto sopra, unitamente al rispetto delle prescrizioni in premessa indicate, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, vincolanti per le successive fasi progettuali/realizzative,

Tutto ciò premesso e valutato,

visti tutti i contributi tecnici e gli atti acquisiti in sede di Conferenza;

in conformità con gli indirizzi in materia, verificata la regolarità amministrativa del presente atto e attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 241/1990
- Legge 120/2020
- Dlgs 267/2000

determina

di approvare il progetto definitivo di cui al redigendo Accordo di Programma tra Regione Piemonte, Comune di Novara e RFI S.p.A., con la partecipazione della Società Vailog Srl, per la realizzazione di una nuova fermata ferroviaria al km 4+613 – km 4+362 della Linea Ferroviaria Novara-Biella e la contestuale sistemazione della viabilità di accesso al comparto di riferimento, subordinatamente al rispetto delle condizioni e prescrizioni, dal n. 1 al n. 27 citate in premessa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)
Firmato digitalmente da Michele Marino